



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
DESTINATE AI CIRCHI E ALLE ALTRE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con Deliberazione consiliare n. 79 del 19/12/2016

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I – NORME GENERALI | 4 |
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento | 4 |
| Art. 2 – Definizioni | 4 |
| Art. 3 – Individuazione delle aree pubbliche per lo svolgimento del luna park, dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante | 4 |
| Art. 4 – Attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi su aree private | 4 |
| TITOLO II – CIRCHI E SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE | 5 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI..... | 5 |
| Art.5 – Modalità di assegnazione delle aree | 5 |
| Art. 6 – Avviso di selezione..... | 5 |
| Art. 7 – Domande di partecipazione | 5 |
| Art. 8 – Adempimenti del richiedente..... | 6 |
| Art. 9 – Requisiti dei concessionari | 6 |
| CAPO II – CIRCHI | 6 |
| Art. 10 – Periodo di svolgimento | 6 |
| Art. 11 – Graduatoria e criteri di selezione | 6 |
| Art. 12 – Condizioni a cui è subordinata la concessione | 7 |
| Art. 13 – Orario delle attività | 7 |
| CAPO III – SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE..... | 7 |
| Art. 14 – Graduatoria e criteri di selezione | 7 |
| Art. 15 – Durata della concessione | 8 |
| Art. 16 – Condizioni a cui è subordinata la concessione | 8 |
| Art. 17 – Trasferimento d’azienda | 8 |
| Art. 18 – Orario e funzionamento delle attività dello spettacolo viaggiante | 8 |
| Art. 19 – Installazione occasionale di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante..... | 8 |
| TITOLO III – LUNA PARK | 9 |
| Art. 20 – Periodo di svolgimento e proroga..... | 9 |
| Art. 21 – Composizione | 9 |
| Art. 22 – Commissione del Luna Park..... | 9 |
| Art. 23 – Domande di ammissione..... | 9 |
| Art. 24 – Formazione della graduatoria di ammissione | 10 |
| Art. 25 – Attrazioni “novità”..... | 11 |
| Art. 26 – Rilascio delle autorizzazioni e concessioni | 11 |
| Art. 27 – Attività complementari | 12 |
| Art. 28 – Riconoscimento dell’esperienza nei casi di subingresso | 12 |
| Art. 29 – Norme di comportamento | 12 |

| | |
|--|----|
| TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI..... | 14 |
| Art. 30 – Divieto di subconcessione | 14 |
| Art. 31 – Disposizioni contro il maltrattamento di animali | 14 |
| Art. 32 – Ordinanze dirigenziali | 14 |
| Art. 33 – Sanzioni amministrative | 14 |
| Art. 34 – Norma transitoria | 14 |
| Art. 35 – Norma di rinvio..... | 14 |

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione delle aree comunali per l'installazione dei circhi, delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante nonché del Luna Park, ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Per attività circense si intende quella nella quale un'impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati. È considerata altresì attività circense quella che si svolge, con i medesimi tipi di spettacolo, nelle arene prive di tendone.

2. Per singole attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, non organizzate in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti dal titolo “*Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337*”, che nel seguito del presente Regolamento sarà per brevità indicato come “*Elenco Ministeriale*”.

3. Il Luna Park è un parco divertimenti temporaneo, costituito dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante indicate nella sezione I dell’*Elenco Ministeriale* e dalle attività complementari. Sono considerate attività complementari le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività di vendita di prodotti quali dolciumi, pop-corn, zucchero filato.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK, DELL’ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L’elenco delle aree comunali disponibili per l’installazione dei circhi, delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e del Luna Park viene approvato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta comunale individua la superficie massima delle aree nonché gli spazi destinati al parcheggio dei carriaggi (autocarri, motrici, rimorchi, carrelli e simili) e delle carovane di abitazione.

3. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta comunale l’elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno.

ART. 4 – ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI SU AREE PRIVATE

1. L’utilizzo di aree private per l’attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante ovvero per l’istituzione di un parco divertimenti è subordinata alla normativa di riferimento, nonché al rispetto delle norme di sicurezza, anche stradale, di idoneità igienico-sanitaria e di tutela della quiete pubblica.

TITOLO II – CIRCHI E SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART.5 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. L'assegnazione delle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 avviene tramite selezione pubblica.

ART. 6 – AVVISO DI SELEZIONE

1. L'avviso di selezione, approvato con determinazione del Dirigente competente, stabilisce la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. I termini di presentazione delle domande sono perentori e a pena di esclusione dalla procedura di selezione.

3. L'avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di almeno quindici giorni e comunicato alle sedi provinciali o, in mancanza, regionali delle associazioni di categoria delle imprese dello spettacolo viaggiante.

4. Il Settore competente può individuare ulteriori forme di pubblicità per dare adeguata diffusione alla selezione.

ART. 7 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione sono presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione.

2. Nella domanda di partecipazione il richiedente, titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante dell'impresa societaria, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- le proprie generalità;
- la denominazione, il codice fiscale, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;
- per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante: la denominazione di cui all'*Elenco Ministeriale* e la superficie dell'attrazione;
- per i circhi:
 - la denominazione e le caratteristiche del circo;
 - la superficie occupata comprensiva di tendone, ingressi, biglietteria, gabbie, scuderie, automezzi, carovane di abitazione e di ogni altro ingombro;
 - la capienza del tendone e il numero massimo di spettatori consentito;
 - la presenza o meno di animali a seguito del circo e, nel caso vi sia la presenza di animali, che per essi saranno rispettate le regole stabilite dalla Commissione scientifica CITES istituita presso il Ministero per l'ambiente.

ART. 8 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. L'esito della selezione viene pubblicato all'Albo pretorio comunale e comunicato al primo classificato in graduatoria.
2. Entro sette giorni dal ricevimento dell'esito della selezione, il richiedente deve comunicare per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, l'accettazione o la rinuncia alla concessione di suolo pubblico.
3. La mancata risposta entro il termine di cui al comma 2 è considerata rinuncia e il Comune interpella nell'ordine le imprese classificate successivamente in graduatoria.

ART. 9 – REQUISITI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione di suolo pubblico non può essere rilasciata:
 - a) a coloro che non possiedono la licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) e la registrazione dell'attrazione ai sensi del decreto ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", nonché ogni altro titolo di legittimazione previsto dalla legge;
 - b) a coloro che siano debitori del Comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge, finché non sia stato estinto il debito;
 - c) a coloro i quali siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 *quater* del Codice Penale;
 - d) a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica.
3. L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla selezione viene effettuato prima del rilascio della concessione. Il partecipante che non risulti in possesso dei requisiti è cancellato dalla graduatoria.

CAPO II – CIRCHI

ART. 10 – PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il circo può svolgersi in concomitanza con le festività natalizie.
2. L'attività del circo è fissata dal provvedimento di concessione nel periodo compreso tra il 18 dicembre e il 10 gennaio di ogni anno, esclusi i tempi tecnici di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

ART. 11 – GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE

1. L'avviso di selezione previsto dall'articolo 6 è pubblicato annualmente. In caso di pluralità di domande, il Comune predispone apposita graduatoria.
2. La graduatoria è determinata secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione approvato dalla Giunta comunale, tenendo conto in via prioritaria dei seguenti criteri:
 - circo che non utilizza animali a scopo di spettacolo;

- circo che manchi da più tempo nel territorio del Comune;
 - numero di posti destinati agli spettatori.
3. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dopo l'approvazione da parte del Dirigente competente.
 4. L'area viene assegnata anche in presenza di una sola domanda.

ART. 12 – CONDIZIONI A CUI È SUBORDINATA LA CONCESSIONE

1. La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) aver effettuato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione;
 - b) aver costituito un deposito cauzionale infruttifero di euro 5.000 per i circhi con un numero di posti pari o superiore a 500 e di euro 2.500 per gli altri circhi;
 - c) in caso di presenza di animali nel circo, aver sottoscritto apposito contratto con impresa specializzata per l'allontanamento dei liquami e delle deiezioni degli animali;
 - d) aver ottenuto il nulla osta di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931).
2. Le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione dell'area. In mancanza dell'agibilità di cui alla lettera *d)* la concessione è revocata.

ART. 13 – ORARIO DELLE ATTIVITÀ

1. L'orario entro il quale devono essere conclusi gli spettacoli è fissato alle ore 24:00, salvo specifica concessione di deroga per non più di tre giorni.
2. L'accertamento per tre volte, nel periodo di svolgimento del circo, del mancato rispetto dell'orario di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla concessione.

CAPO III – SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 14 – GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE

1. La graduatoria è determinata secondo le modalità stabilite nell'avviso di selezione, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - grado di innovatività dell'attrazione proposta;
 - attrazione adeguata alla fascia di pubblico a cui è destinato l'intrattenimento;
 - caratteristiche dell'attrazione compatibili con l'ambito in cui viene installata.
2. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dopo l'approvazione con atto del Dirigente competente.
3. L'area viene assegnata anche in presenza di una sola domanda.

ART. 15 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione per l'occupazione di suolo pubblico è stabilita nel singolo atto di concessione entro il limite massimo di tre anni.
2. Non sono ammesse proroghe o rinnovi.

ART. 16 – CONDIZIONI A CUI È SUBORDINATA LA CONCESSIONE

1. La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:
 - a) aver effettuato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione;
 - b) aver costituito un deposito cauzionale infruttifero tra un minimo di euro 1.000 e un massimo di euro 5.000 secondo la tipologia dell'attrazione.

ART. 17 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA

1. In caso di trasferimento d'azienda, al subentrante è consentito proseguire l'occupazione in via provvisoria per 30 giorni dalla data del trasferimento, purché abbia presentato domanda per il rilascio della concessione di suolo pubblico e sia abilitato all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. La domanda è redatta secondo le modalità previste nel presente Regolamento e contiene la documentazione idonea a comprovare il trasferimento dell'azienda.
3. L'occupazione di fatto non dà comunque titolo al rilascio della concessione, che resta subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo al subentrante e delle condizioni previste nel presente Regolamento.
4. La concessione è trasferita al subentrante fino alla scadenza del provvedimento rilasciato all'impresa cedente.

ART. 18 – ORARIO E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Gli orari e i giorni di funzionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono stabiliti nella concessione di suolo pubblico.
2. L'accertamento per tre volte, nell'arco di un anno, del mancato rispetto degli orari e dei giorni di funzionamento dell'attrazione comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 19 – INSTALLAZIONE OCCASIONALE DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La Giunta Comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 3, può individuare uno o più ambiti territoriali ove, esclusivamente in concomitanza con sagre, eventi culturali o sportivi e altre manifestazioni similari e limitatamente alla loro durata, può essere concessa su richiesta dell'organizzatore l'installazione sul suolo pubblico di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, nell'area stessa in cui l'iniziativa si svolge o in prossimità di essa e sempre che ciò abbia attinenza con lo scopo e la natura dell'iniziativa. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate al gestore dell'attrazione indicato dall'organizzatore dell'iniziativa.

TITOLO III – LUNA PARK

ART. 20 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E PROROGA

1. Il Luna Park si svolge annualmente, in concomitanza con le festività pasquali, nell'area individuata ai sensi dell'articolo 3.
2. L'attività del Luna Park è consentita nel periodo fissato dal Dirigente competente entro il 31 gennaio di ogni anno, per un massimo di 24 giorni continuativi, esclusi i tempi tecnici di montaggio e smontaggio delle attrezzature, comprendenti la settimana di Pasqua e il lunedì successivo.
3. La permanenza del Luna Park può essere prorogata, su richiesta della Commissione di cui all'articolo 22, fino al massimo di una settimana, qualora periodi prolungati di maltempo o altre cause di forza maggiore abbiano influito negativamente sul suo regolare svolgimento.
4. Durante il periodo di svolgimento del Luna Park il Comune non consente l'ulteriore occupazione a carattere occasionale e temporaneo di suolo pubblico con attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ART. 21 – COMPOSIZIONE

1. Il Dirigente del settore competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, stabilisce entro il 30 novembre di ogni anno l'organico e relativa planimetria delle attrazioni partecipanti al Luna Park, ivi comprese le attrazioni novità nonché le attività complementari, come definite rispettivamente all'articolo 25 e all'articolo 2, assicurando un equilibrato rapporto tra attrazioni di grandi, medie e piccole dimensioni, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle norme tecniche e di quelle volte a garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.
2. Non è ammessa la presenza di più di due attrazioni dello stesso genere, secondo la denominazione contenuta nell'*Elenco Ministeriale* di cui all'art. 2, comma 2, per la tipologia media o grande, e di più di tre attrazioni per la tipologia piccola.

ART. 22 – COMMISSIONE DEL LUNA PARK

1. Le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative comunicano per iscritto, entro il 15 ottobre di ogni anno, il nominativo di cinque soggetti costituenti la così detta Commissione del Luna Park.
2. La Commissione collabora con l'Amministrazione comunale nella definizione del periodo di svolgimento del Luna Park e nella predisposizione della relativa planimetria. La Commissione inoltre coadiuva i partecipanti al Luna Park nell'attivazione delle forniture di acqua ed energia elettrica e nelle attività di carattere pubblicitario.

ART. 23 – DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Per essere ammessi a partecipare al Luna Park, gli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante e delle attività complementari devono farne domanda entro il 15 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, a pena di esclusione dalla procedura di selezione.
3. Le domande sono presentate con modalità telematiche secondo le indicazioni fornite nel portale web del Comune.

4. Nella domanda di partecipazione il richiedente, titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante dell'impresa societaria, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) le proprie generalità;
- b) la denominazione, il codice fiscale, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- c) il posteggio che intende utilizzare;
- d) la denominazione dell'attrazione, come da *Elenco Ministeriale*;
- e) la forma geometrica e la superficie dell'attrazione, comprensiva di casse, pedane, cancelli e altri ingombri, che non deve eccedere la superficie del posteggio indicato né essere inferiore al 90% della stessa;
- f) gli estremi di registrazione dell'attrazione ai sensi del d.m. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- g) le dimensioni delle carovane di abitazione e dei carriaggi;
- h) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Regolamento.

5. Alla domanda devono essere allegati, in originale o in copia autenticata nei modi di cui agli articoli 18, 19 e 19-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti documenti:

- 1) certificato di verifica annuale dell'attrazione;
- 2) licenza a carattere nazionale prevista dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

6. L'esercente può chiedere, anche con un'unica domanda, l'assegnazione di più posteggi, entro i limiti di cui all'articolo 24, comma 6.

7. Nella domanda l'esercente può eventualmente includere una sola "piccola attrazione a funzionamento semplice" (pugnometro, oroscopo e simili) di superficie non superiore a mq 3, indicandone gli estremi di registrazione e allegando il certificato di verifica annuale.

8. Nella domanda di partecipazione al Luna Park con un'attività complementare di cui all'art. 2, comma 3, il richiedente, titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante dell'impresa societaria, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, quanto previsto al precedente comma 4, lettere a), b), c), e), g) e h); deve inoltre allegare, in originale o autenticati nei modi di cui al comma 5, l'autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante ed il certificato di verifica annuale dell'attrezzatura o, in mancanza, le dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrici, idrici, a gas) di cui essa è corredata.

ART. 24 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE

1. Il procedimento amministrativo concernente le domande di ammissione al Luna Park si conclude entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse. Entro i successivi quindici giorni è pubblicata all'Albo comunale la graduatoria di ammissione.

2. Le attrazioni sono ammesse al Luna Park nei limiti dell'organico prestabilito, sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione per ciascun posteggio, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- A) esperienza acquisita nell'esercizio dell'attività al Luna Park di Como, avuto riguardo al numero delle volte in cui l'impresa vi ha effettivamente esercitato l'attività a partire dall'anno 1995 e, in subordine, al numero delle volte che l'impresa ha presentato domanda di ammissione al Luna Park, pur non avendo potuto prendervi parte per motivi diversi dalla volontaria rinuncia;

- B) esperienza acquisita dall'impresa nell'attività dello spettacolo viaggiante, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. In caso di parità la precedenza è assegnata sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda.
4. I requisiti di cui alla lettera A) del comma 2 sono attestati dal Settore competente sulla base degli atti d'ufficio.
5. La graduatoria di cui ai commi precedenti viene utilizzata anche per la sostituzione degli esercenti assegnatari di posteggio assenti.
6. Il numero di concessioni, incluse le attrazioni novità, in capo a ciascuna impresa deve rispettare il limite così definito: posto il peso di un'attrazione piccola pari a 1, di una media pari a 2 e di una grande pari a 3, è consentito in capo alla stessa impresa una combinazione di attrazioni il cui peso complessivo sia pari o minore a 6.
7. Per ciascuna impresa può essere assentita, compatibilmente con la preventiva verifica della disponibilità di idonei spazi, l'aggiunta di una singola "piccola attrazione a funzionamento semplice" di superficie non superiore a mq 3.

ART. 25 – ATTRAZIONI “NOVITÀ”

1. Sono considerate “novità” le attrazioni che non abbiano alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle che formano l'organico del Luna Park e non costituiscano semplici innovazioni, varianti o mera modifica di denominazione delle attrazioni inserite nell'*Elenco Ministeriale* e, inoltre, che non risultino presenti nell'organico da almeno due anni.
2. Le attrazioni novità sono ammesse al Luna Park in misura pari almeno al 10 per cento della superficie destinata a tutte le attrazioni, sulla base della graduatoria risultante dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
- A) assenza da più tempo nell'organico del Luna Park;
 - B) minore anzianità nello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, secondo le risultanze del Registro delle Imprese.
3. L'esercente che intenda partecipare al Luna Park con un'attrazione “novità” deve farne espressa richiesta nella domanda di ammissione. In mancanza di chiara ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso è inserito nella graduatoria di cui all'articolo 23.

ART. 26 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Dirigente del Settore competente almeno 15 giorni prima della data di inizio del Luna Park. Il rilascio della concessione è subordinato alle seguenti condizioni:
- a) aver effettuato il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione;
 - b) aver costituito un deposito cauzionale infruttifero tra 500 e 5.000 euro in relazione alla tipologia dell'attrazione.
2. Il deposito cauzionale di cui al comma 1, lettera b), può essere sostituito da un'unica fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore a 50.000 euro rilasciata a soggetto rappresentante dei partecipanti al Luna Park.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è rilasciata una volta eseguita positivamente la verifica delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico medesimo.

4. I predetti provvedimenti possono essere rilasciati anche in forma cumulativa per alcuni o tutti gli operatori ammessi a prendere parte al Luna Park.

5. Nell'autorizzazione sono inserite le prescrizioni di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza relative alla sicurezza del Luna Park. I partecipanti devono inoltre rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella concessione del posteggio finalizzate all'ordinato svolgimento del Luna Park. La violazione delle predette prescrizioni comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dalla legge, la decadenza del concessionario dal diritto di proseguire la propria attività nel Luna Park e l'esclusione dallo stesso per i due anni successivi.

ART. 27 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. L'ammissione delle attività complementari, come definite all'articolo 2, nel numero complessivo massimo di cinque, è disposta sulla base di una graduatoria redatta utilizzando i criteri di cui all'articolo 23, comma 2, con riferimento, per quanto attinente alla lettera B), all'anzianità di svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

2. La collocazione delle attività complementari nell'area del Luna Park è subordinata all'effettiva disponibilità di spazio e deve essere realizzata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni ammesse a parteciparvi. Le attività che non possono essere collocate all'interno dell'area del Luna Park sono posizionate nell'area esterna immediatamente adiacente, nel rispetto delle norme della circolazione stradale.

3. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rispetto della normativa in materia di commercio sulle aree pubbliche e alle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 28 – RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA NEI CASI DI SUBINGRESSO

1. In caso di trasferimento mortis causa dell'azienda l'esperienza di cui all'articolo 24, comma 2, lettera A), acquisita dal de cuius, è riconosciuta integralmente all'impresa costituita dagli eredi. Nell'ipotesi in cui le attrazioni facenti parte dell'azienda del de cuius vengano trasferite in capo a più eredi, il punteggio relativo all'esperienza è ripartito proporzionalmente tra di essi.

2. In caso di trasferimento inter vivos dell'azienda, al subentrante è riconosciuta l'esperienza maturata dal dante causa solo se si tratta del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado.

ART. 29 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. La presenza degli operatori al Luna Park è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento stabilito ai sensi dell'articolo 20, con la sola esclusione dell'eventuale periodo di proroga.

2. Gli operatori del Luna Park devono assicurare la massima pulizia dell'area data in concessione.

3. L'attività del Luna Park non è consentita prima delle ore 10:00 nei giorni festivi e prefestivi e prima delle ore 14:00 nelle altre giornate e deve sempre cessare entro le ore 24:00. In ogni caso, è vietata la diffusione della musica e l'uso di impianti di amplificazione dopo le ore 22:00 nei giorni da domenica a giovedì e dopo le ore 24:00 nei giorni di venerdì e sabato. Le piccole attrazioni a funzionamento semplice, di cui all'art. 23, comma 7, devono essere costantemente silenziate.

4. Non è consentita la sosta di motrici, rimorchi, carrelli, carovane e simili in piazzale Atleti d'Azzurri d'Italia. Nell'area del Luna Park sono ammessi esclusivamente i rimorchi e i carrelli indispensabili per il funzionamento delle attrazioni, purché collocati in aree adeguatamente segregate dall'accesso del pubblico.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'esercente è immediatamente diffidato dall'Agente accertatore ad adeguare il proprio comportamento. L'ulteriore violazione comporta la decadenza dal diritto di proseguire l'attività nel Luna Park e l'esclusione dallo stesso per i due anni successivi.

6. Nei casi di decadenza della concessione e di violazione della disposizione di cui al comma 1 non viene riconosciuto l'anno di esperienza di cui alla lettera A) dell'articolo 23, comma 2.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' vietata in tutti i casi la subconcessione dell'area assegnata. La violazione di tale disposizione comporta l'immediata e automatica decadenza della concessione.

ART. 31 – DISPOSIZIONI CONTRO IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. Per il rispetto e la tutela degli animali è vietato agli esercenti dello spettacolo viaggiante offrire animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

ART. 32 – ORDINANZE DIRIGENZIALI

1. Il Dirigente competente adotta con propria ordinanza, ove occorra, le disposizioni necessarie a dare esecuzione alla disciplina contenuta nel presente Regolamento. Il Dirigente potrà inoltre impartire motivatamente ordini ai singoli esercenti, la cui mancata osservanza comporta la decadenza della concessione.

ART. 33 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 29 e nelle ordinanze di cui all'articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*", la Giunta comunale può aumentare la misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni del presente Regolamento.

ART. 34 – NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio delle singole attività dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 14, che siano in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia alla loro scadenza e non sono ulteriormente rinnovabili.

2. Prima della scadenza delle concessioni, il Comune avvia la selezione pubblica con le modalità previste dagli articoli 5 e seguenti.

ART. 35 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme che disciplinano lo spettacolo viaggiante, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo regolamento attuativo, alla normativa igienico-sanitaria e in materia di inquinamento acustico, al Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nonché al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti comunali e sui servizi.